



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

COPIA

ORDINANZA N. 14 del 09-05-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione ed interdizione immediata di ogni sperimentazione e/o installazione relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito di consultazione pubblica di cui alla delibera 89/18CONS ha approvato con deliberazione n. 213/18CONS 13 procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26,5-27,5 GHz, afferenti ai sistemi di comunicazione c.d. di quinta generazione (5G);
- la tecnologia di comunicazione 5G è in fase di sperimentazione dal 2017 e si aggiungerà agli standard esistenti per le tecnologie 2G, 3G e 4G prevedendone la progressiva sostituzione;
- con delibera 231/18CONS, la predetta autorità ha individuato 120 piccoli centri pilota sul territorio nazionale per la sperimentazione della tecnologia 5G;
- ci si trova dunque nelle more di una progressiva introduzione della predetta tecnologia, atteso che dal 1° gennaio 2019 sono operative le nuove bande messe all'asta dal Governo;

CONSIDERATO CHE

- numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde elettromagnetiche, emessi da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il sistema neurologico, immunitario, endocrinologici e persino genotossici-tumorali e un aumento di fenomeni di elettro sensibilità nella popolazione;
- il 5G si basa su microonde a radiofrequenze più elevate dei precedenti *standard* tecnologici, anche dette onde millimetriche, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore

penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggior numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio;

- i piani del Governo prevedono una copertura del 5G sul 98% del territorio nazionale, non solo le cosiddette Smart City ma pure parchi, aree naturali, zone di campagna e piccoli centri a bassa densità abitativa, per riuscire a servire il 99% della popolazione italiana;

- secondo le previsioni e stando ad alcune dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dai vertici delle aziende del *wireless*, ciò potrebbe comportare l'innalzamento dei limiti di legge per la soglia d'irradiazione elettromagnetica dagli attuali e cautelativi 6 V/m ai più elevati e rischiosi 61 V/m, a cui la popolazione potrebbe essere esposta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, comportando l'installazione di nuova infrastruttura tecnologica di rete, ovvero mini-antenne a microonde millimetriche quantificabili persino in milioni se collocata una ogni pochi metri sui lampioni della luce, nei tombini dei marciapiedi, in cielo coi droni e in orbita nello spazio col Wi-Fi satellitare;

- le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;

VISTO CHE:

- il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0Hz a 30GHz, affermando la necessità di proteggere i cittadini dagli effetti negativi sulla salute dagli effetti dei campi elettromagnetici, nell'ambito di un quadro di iniziative volte alla verifica periodica dei relativi impatti;

- la protezione dalle esposizioni è regolamentata dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo di tutelare la salute, promuovere sia la ricerca scientifica sugli effetti sulla salute sia l'innovazione tecnologica per minimizzare intensità ed effetti;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati limiti di esposizione e valori di attenzione, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite dalla Raccomandazione 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione;

- il principio di precauzione adottato dall'Unione Europea nel 2005 e recepito dall'art. 3 ter del d.lgs. 152/2006, prevede che "Quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile che è scientificamente plausibile ma incerto, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno";

- la Legge 36/2001 incarica il Ministero della Salute di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e cancerogenesi sperimentale e di concerto con il Ministero dell'Ambiente e MIUR di svolgere campagne di informazione e di educazione ambientale, le Regioni di concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e che incarica i Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento scientifico e territoriale degli impianti allo scopo di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;

- la Direttiva europea 2013/35/UE recepita con d.lgs. 1° agosto 2016, n. 159 di modifica del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha dettato disposizioni in materia di esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici con lo scopo di assicurare la salute e la sicurezza individuale di ciascun lavoratore;

PRESO ATTO CHE:

- il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il "*5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche*" ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati membri, soprattutto all'Italia, sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che

rileva gravissime criticità, in parte sconosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

- nei paesi industrializzati e occidentali sempre più cittadini negli ultimi decenni manifestano l'insorgenza di sintomi correlati all'esposizioni ubiquitaria di campi elettromagnetici, definiti clinicamente e dalla letteratura scientifica come sintomi di "ipersensibilità elettromagnetica", ovvero Elettro-Iper-Sensibilità o più comunemente meglio nota come Elettro sensibilità e che i più comuni sintomi sono mal di testa, eruzioni cutanee, difficoltà di concentrazione, insonnia, acufeni, tachicardia, stordimento e difficoltà digestive;

- nel 2004 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato a Praga un convegno sulla patologia da "ipersensibilità elettromagnetica", affezione direttamente provocata dalla sovrapposizione ai campi elettromagnetici, pubblicando un rapporto finale nel quale l'elettro sensibilità è definita come *"un fenomeno in cui gli individui avvertono gli effetti avversi sulla salute quanto sono in prossimità di dispositivi che emanano campi elettrici, magnetici o elettromagnetici"*;

- ricerche successive stimano che il 3% della popolazione mondiale soffre di elettro sensibilità e che il 35% abbia sintomi moderati della stessa patologia, comportanti *deficit* immunitario e patologie croniche;

- il Parlamento Europeo con risoluzione del 2009 e il Consiglio d'Europa con risoluzione n. 1815/2011 hanno richiamato gli Stati membri a riconoscere l'elettro sensibilità quale forma di disabilità, anche al fine di garantire parità di trattamento ed opportunità alle persone che ne sono colpite;

- diversi studi (Rea 1991, Havas 2006 e 2010, McCarty et alii 2011) hanno dimostrato che è possibile identificare persone affette da ipersensibilità elettromagnetica e dimostrare che possono essere testate usando risposte obbiettive, misurabili comprovanti che questi soggetti siano realmente ipersensibili se confrontati con normali controlli;

- altri studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina 2011 e Igaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno invece dimostrato che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con elettro sensibilità e che le persone elettrosensibili hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che potrebbero suggerire una predisposizione genetica;

- una considerevole letteratura scientifica internazionale ritiene l'elettrosmog una causa di quattro effetti fisiologici primari: la perdita di tenuta della barriera ematoencefalica, l'interferenza con la produzione di melatonina, la destabilizzazione della regolazione delle membrane cellulari e danni genetici;

- i campi elettromagnetici paiono da studi scientifici altresì interferire con la funzione riproduttiva, compromettendo gravemente il sistema immunitario, endocrino, cardiovascolare e le funzioni neurologiche degli esseri umani, cui conseguono sintomi di malessere e patologie che variano da un livello medio ad uno grave, quali mal di testa, nausea, perdita della concentrazione e della memoria, disturbi cardiaci, disturbi dell'umore, perfino tumori cerebrali tiroidei e delle ghiandole parotidiche oltre a gravi danni al DNA;

- nel 2011 la International Agency for Research on Cancer ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;

- nel marzo 2018 sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'Istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni) che ha considerato l'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile riscontrando gli stessi tipi di tumori; sono infatti emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwann e dei gliomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m; gli studiosi hanno inoltre individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, quali iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;

- il 1° novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una *"chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di*

radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose nel cuore”, aggiungendo anche che esistono “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” già con riferimento alla tecnologia 2G e 3G;

- nel marzo 2020 la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non-Ionizzanti (ICNIRP, *International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection*), organismo scientifico indipendente riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha pubblicato un aggiornamento delle sue linee guida-FAQ per la protezione del pubblico e dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, che si applicano a molte applicazioni dei campi elettromagnetici, tra cui i sistemi per le telecomunicazioni compresa la nuova tecnologia 5G;
- le succitate linee guida-FAQ hanno apportato in particolare per le frequenze superiori a 6 GHz in cui opereranno le future tecnologie 5G una serie di integrazioni e modifiche delle indicazioni precedentemente fornite che comportano la necessità di una riduzione dell'intensità massima dell'esposizione localizzata che una persona può ricevere. Ciò è ritenuto dall' ICNIRP particolarmente importante poiché, *non sapendo come si svilupperanno le tecnologie 5G in futuro, è necessario adottare un sistema di protezione più stringente per garantire che non si verifichino danni.*

VISTO E RITENUTO CHE:

- per consentire l'installazione degli impianti 5G sul territorio dovrebbe essere valutato compiutamente il rischio di tale intervento prima che lo stesso sia realizzato e le interferenze della nuova tecnologia sullo stato di salute della popolazione residente e non residente, anche e soprattutto per portare ad evidenza lo sviluppo di eventuali effetti collaterali sulla base di dati scientifici certi ed al momento non ancora disponibili;
- allo stato, infatti, non esistono studi completi che abbiano fornito una valutazione esaustiva del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia e continuativa esposizione prodotta dalle nuove antenne 5G, che per di più andranno a sommarsi alle antenne già esistenti sul territorio, provocando verosimilmente un aumento esponenziale dei possibili effetti negativi;
- il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il 15 gennaio 2019 ha condannato i Ministeri di salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere un'adeguata campagna informativa “*avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi da telefonia mobile*” specie con riferimento alla tecnologia 5G”, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettro sensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio (Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re e Lloyds non ne coprono più il danno;
- il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, con ordinanza 24 aprile 2020, n. 967, ha sospeso interinalmente l'efficacia del silenzio assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 87 e 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.lgs. 259/03 s.m.i.) relativa ad una installazione 5G di Iliad Italia s.p.a. sul territorio del Comune di Quarto sul presupposto che, nelle more dell'approfondimento del giudizio, fosse opportuno non far proseguire i lavori consentendo l'installazione della tecnologia predetta;

DATO ATTO che il Comune, in applicazione del principio di precauzione e dovendo intervenire a tutelare il bene superiore della salute dei cittadini, per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, ha richiesto rassicurazioni alle Autorità competenti circa effetti negativi sulla salute della popolazione locale non ottenendo al riguardo nessuna risposta;

VISTO l'art. 66 del Regolamento edilizio comunale adottato nella seduta di Consiglio comunale del 29/04/2020;

VISTA

- la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 02.05.2020, atto di indirizzo politico amministrativo con cui la Giunta comunale ha espresso:
 - la propria contrarietà a qualsiasi sperimentazione del 5G sul territorio amministrato, in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall'*International Agency for Research on*

- Cancer*, applicando il principio precauzionale sancito dall'Unione Europea, prendendo in riferimento i dati scientifici più aggiornati, indipendenti da legami con l'industria e già disponibili sugli effetti delle radiofrequenze, estremamente pericolose per la salute dell'uomo;
- parere negativo riguardo l'estensione sul territorio comunale della nuova tecnologia 5G (fino quando non sarà garantita la completa sicurezza di questa nuova tecnologia), aderendo alla richiesta di moratoria, promuovendo allo stesso tempo soluzioni tecnologiche sicure e a basso impatto ambientale e sanitario;
 - di astenersi per il futuro dall'autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove tecnologie come il 5G che possano condurre ad un aggravamento delle lamentate condizioni di insalubrità ambientale;
 - di favorire le attività necessarie per minimizzare il rischio sanitario sui campi elettromagnetici promuovendo un tavolo tecnico sanità/ambiente volto a monitorare le ripercussioni dei campi elettromagnetici su popolazione ed ecosistema, individuando membri della scienza e della medicina indipendente coinvolgendo unitamente un coordinamento locale tra le associazioni dei malati e cittadinanza attiva;
 - di promuovere l'attivazione di servizi da parte degli Enti competenti in materia, ASL e ARPAV anche con l'ausilio del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca indipendenti, promuovano un sistema di monitoraggio ambientale e sanitario in merito a possibili effetti indesiderati della tecnologia 5G sulla popolazione nelle aree individuate per l'eventuale installazione degli impianti;

CONSIDERATO CHE

- spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006, al fine di evitare la possibilità di danni gravi e irreversibili alla salute dei cittadini, adottare ogni misura e cautela volta a ridurre significativamente e a eliminare, ove possibile, l'inquinamento elettromagnetico e le emissioni dai quali possa prodursi nocumento per la cittadinanza;

VALUTATO CHE:

- manca allo stato attuale un adeguato studio preliminare ed una sperimentazione che sia stata condotta per un tempo sufficiente ad acquisire i valori di campo elettromagnetico generati dalla nuova tecnologia ed i suoi rischi per la salute umana;
- si ritiene opportuno che sul punto si esprima l'Istituto Superiore della Sanità con un preliminare parere sul rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia e continuativa esposizione prodotta dalle nuove antenne 5G;
- in ogni caso sia necessario acquisire la nuova classificazione della cancerogenesi della tecnologia stessa, anche ad opera dell'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006;
- nelle more dell'espressione di tali pareri sia opportuno sospendere immediatamente la sperimentazione e/o l'utilizzo e/o la diffusione del 5G sul territorio comunale;
- nella comparazione di interessi risulti assolutamente preponderante l'interesse pubblico alla tutela della salute ed incolumità dei cittadini rispetto all'interesse privato all'installazione di antenne 5G, seppur nell'ambito di una pianificazione nazionale volta alla diffusione di tale tecnologia;

VISTI:

- gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
- la legge n. 241/1990;
- l'art. 3-ter del d.lgs. n. 152/2006;
- l'art. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000
- l'art. 117 della l. n. 112/1998

- l'art. 32 della l. n. 833/1978

ORDINA

- la sospensione immediata della sperimentazione e/o dell'utilizzo e/o della diffusione del 5G sul territorio comunale in attesa del parere dell'Istituto Superiore della Sanità sul rischio sanitario e per l'ecosistema derivante da una massiccia e continuativa esposizione prodotta dalle nuove antenne 5G e della nuova classificazione della cancerogenesi della tecnologia stessa, anche ad opera dell'International Agency for Research on Cancer, applicando il principio di precauzione di cui all'art. 3-ter d.lgs. n. 152/2006;
- per conseguenza di denegare di autorizzare, asseverare, dare esecuzione di impianti e progetti riguardanti la modifica o l'installazione di impianti di telecomunicazioni relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale e di dare mandato ai servizi di esprimere parere negativo in tal senso.

Si invia la presente ordinanza a:

Prefetto di Treviso

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro della Salute

Ministro dello Sviluppo Economico

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministro dell'Interno

Presidente della Regione Veneto

-Telecom/Tim Spa

- Vodafone Spa

- WindTre Spa

- Iliad Italia Spa

- Fastweb Spa

e p.c. Presidente della Repubblica

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
F.to MARIN FABIO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 14 del 09-05-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente di sospensione ed interdizione immediata di ogni sperimentazione e/o installazione relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 31-12-2023 con numero di registrazione all'albo pretorio 303.

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI li 09-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
